

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 24.02.2026

OGGETTO: Ricorso in Appello R.G. n. [REDACTED] – Corte di Appello di Bari, Sez.Lavoro. Determinazioni.

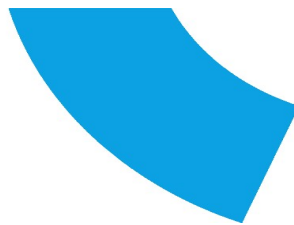
La Presidente, in merito all'argomento oggetto di trattazione, riferisce che [REDACTED] ha appellato la sentenza di primo grado n. [REDACTED] del Tribunale Lavoro di Bari - che ha visto vittorioso l'Ente camerale - chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con conseguente riconoscimento della somma complessiva di € 385.554,25 - oltre interessi e rivalutazione - a titolo di indennità di posizione per il ruolo rivestito di Segretario Generale facente funzioni della Camera di Commercio di Bari e per il conseguente ricalcolo dell'indennità di anzianità.

Con Determinazione dirigenziale n. 2025000316 del 27.11.2025 è stato conferito all'avv. Giuseppe Marseglia l'incarico per la rappresentanza e difesa dell'Ente camerale nel giudizio di appello R.G. n. [REDACTED] pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari, Sez.Lavoro.

All'udienza del 22.01.2026 - giusta verbale in atti - la Corte di Appello di Bari- Sezione Lavoro e Previdenza ha invitato le parti ad intraprendere un percorso conciliativo finalizzato alla definizione bonaria della lite mediante il pagamento da parte della C.C.I.A.A. di Bari in favore del ricorrente [REDACTED] della somma di euro 20.000,00, oltre contributo per le spese legali. All'uopo, pertanto, con nota acquisita al prot. n. [REDACTED] e posta in atti, il suddetto difensore ha fornito motivato parere in ordine alla opportunità di accettare la proposta formulata dalla Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro e Previdenza.

Il Legale incaricato, giusta nota in atti prot. n. [REDACTED] - d'intesa con il difensore della controparte - ha inoltre indicato il suddetto contributo per le spese legali per un importo - giusta tariffario forense ridotto del 50% - quantificato in euro 6.000,00 oltre accessori di legge (spese generali, IVA e CAP) per un totale, al lordo della ritenuta di acconto, di € 8.754,72.

La Presidente, pertanto, sottopone alla Giunta la proposta conciliativa, come formulata dalla Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro e Previdenza all'udienza del 22.01.2026, invitando l'Organo esecutivo a deliberare in merito, delegando il difensore incaricato a formulare all'udienza fissata per il 9 marzo 2026 l'eventuale proposta conciliativa.

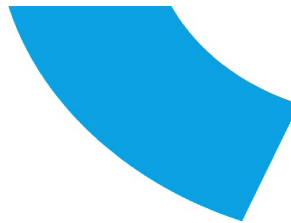


LA GIUNTA

- Sentita la relazione della Presidente;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio di Bari;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. n. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Vista la Determinazione Presidenziale immediatamente esecutiva n. 20 del 19.12.2025, avente ad oggetto "Macrostruttura organizzativa della Camera di Commercio di Bari", ratificata con Deliberazione di Giunta n. 7 del 15.01.2026;
- Vista la Deliberazione di Giunta n. 131 del 25.10.2023 avente ad oggetto "Incarichi dirigenziali e direttivi. Determinazioni";
- Vista la Deliberazione di Giunta n. 111 dell'11.09.2024 avente ad oggetto "Incarichi dirigenziali. Determinazioni";
- Vista la Deliberazione del Consiglio immediatamente esecutiva n. 8 del 28.11.2025 con la quale è stata approvata la Relazione Previsionale e Programmatica della C.C.I.A.A. di Bari per l'anno 2026;
- Vista la Deliberazione del Consiglio immediatamente esecutiva n. 10 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato il Preventivo Economico 2026 della C.C.I.A.A. di Bari;
- Vista la Determinazione Presidenziale n. 13 del 23.12.2025, immediatamente esecutiva, ratificata con Deliberazione della Giunta camerale n. 2 del 15.01.2026, con la quale è stato approvato il Budget Direzionale per l'anno 2026;
- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 143 del 29.12.2025, recante "Art. 8, comma 3, DPR 254/2005 - Assegnazione competenze in ordine all'utilizzo di risorse del Budget Direzionale 2026";
- Preso atto che [REDACTED] ha appellato la sentenza di primo grado n. [REDACTED] del Tribunale Lavoro di Bari - che ha visto vittorioso l'Ente camerale - chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con conseguente riconoscimento della somma complessiva di € 385.554,25 - oltre interessi e rivalutazione - a titolo di indennità di posizione per il ruolo rivestito di Segretario Generale facente funzioni della Camera di Commercio di Bari e per il conseguente ricalcolo dell'indennità di anzianità;



- Vista la Determinazione dirigenziale n. 2025000316 del 27.11.2025 con cui è stato conferito all'avv. Giuseppe Marseglia l'incarico per la rappresentanza e difesa dell'Ente camerale nel giudizio di appello R.G. n. [REDACTED] pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari, Sez.Lavoro;
- Preso atto che la Corte di Appello di Bari - Sez. Lavoro e Previdenza - giusta verbale in atti - all'udienza del 22.01.2026 ha invitato le parti ad intraprendere un percorso conciliativo finalizzato alla definizione bonaria della lite mediante il pagamento da parte della C.C.I.A.A. di Bari in favore del ricorrente [REDACTED] della somma di euro 20.000,00, oltre contributo per le spese legali, rinviando la controversia all'udienza del 9 marzo 2026;
- Vista la nota, acquisita al prot. n. [REDACTED] e posta in atti, contenente il parere del difensore incaricato avv. Giuseppe Marseglia nel giudizio di appello R.G. n. [REDACTED] in ordine alla opportunità di accettare la proposta formulata all'udienza del 22.01.2026 dalla Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro e Previdenza;
- Vista, altresì, la nota in atti prot. n. [REDACTED] con cui il professionista incaricato - d'intesa con il difensore della controparte - ha indicato il contributo per le spese legali per un importo - giusta tariffario forense ridotto del 50% - quantificato in euro 6.000,00 oltre accessori di legge (spese generali, IVA e CAP) per un totale, al lordo della ritenuta di acconto, di € 8.754,72;
- Ritenuto che, in ragione delle risultanze istruttorie e delle considerazioni espresse dal dall'avvocato incaricato, la definizione di un accordo transattivo con la controparte processuale costituisca un'occasione di risparmio per l'Ente, garantendo l'annullamento di ogni alea di giudizio rispetto ad ulteriori e maggiori importi ritenuti eventualmente dovuti nonché senza alcun riconoscimento delle pretese avverse;
- Visto che la Sezione Regionale di Controllo del Piemonte della Corte dei Conti, con delibera n. 344/2013/SRCPIE/PAR del 25/9/2013, in seguito alla richiesta di pronunciamento in materia di transazioni, ha richiamato i seguenti limiti entro cui è possibile il ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici (conforme, da ultimo, la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, delibera n. 199/2023/PRSP del 23/11/2023): *> i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto e quelli specifici di diritto pubblico e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione; > la scelta di addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione della stessa spetta all'amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e, come tutte le scelte discrezionali, non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, principi questi ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare, è sicuramente la convenienza economica della transazione, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali; > ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica, che sussiste o che può sorgere, che possa essere eliminata attraverso reciproche concessioni; > la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art. 1966, comma 2 c.c.) e cioè quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale; > requisiti essenziali della transazione sono: la natura patrimoniale del rapporto giuridico (art. 1965 c.c. - art. 312 c.c.); che l'accordo sia contrassegnato dalla*



reciprocità delle concessioni; che i soggetti siano dotati di legittimazione, intesa come potere di agire in ordine ai rapporti sui quali incide la transazione;

- Valutata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito, riportati: esistenza di una controversia pendente dinanzi all'Autorità Giurisdizionale; la transazione avente ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art. 1966, comma 2 C.C.; il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art. 1321 C.C.; l'accordo transattivo cade su un rapporto che oltre a presentare, nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni;
- Ritenuto, pertanto, di aderire alla proposta conciliativa espressa dalla Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro e Previdenza all'udienza del 22.01.2026, consistente nel pagamento da parte della C.C.I.A.A. di Bari in favore del ricorrente [REDACTED] della somma di euro 20.000,00, oltre contributo per le spese legali quantificato, al lordo della ritenuta di acconto, in € 8.754,72, per una somma complessiva di € 28.754,72, all'uopo delegando il prefato difensore agli adempimenti relativi, fissati per l'udienza del 9 marzo 2026;
- Visto il parere favorevole dell'Avv. Celestina Barile, Titolare Incarico E.Q. "Legale", che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;
- Visto il parere favorevole espresso dall'Avv. Angelo Raffaele Caforio, Dirigente dell'Area Legale Tutela e Regolazione del Mercato;
- Visto il parere favorevole della Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Titolare Incarico E.Q. "Staff di Direzione e Presidenza", che attesta la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;
- A voti unanimi, espressi ai sensi di legge, in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza ed in presenza da quelli in aula,

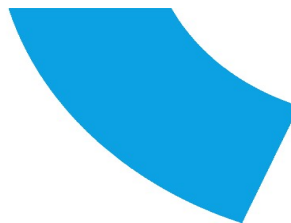
DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate:

1. di prendere atto del parere motivato reso, con nota acquisita al prot. n. [REDACTED] e posta in atti, dal difensore incaricato avv. Giuseppe Marseglia nel giudizio di appello R.G. n. [REDACTED] in ordine alla opportunità di accettare la proposta formulata all'udienza del 22.01.2026 dalla Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro e Previdenza;
2. di aderire alla proposta conciliativa espressa all'udienza del 22.01.2026 dalla Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro e Previdenza nel giudizio R.G. [REDACTED] consistente nel pagamento da parte della C.C.I.A.A. di Bari in favore del ricorrente V.P. della somma di euro 20.000,00, oltre contributo per le spese legali quantificato, al lordo della ritenuta di acconto, in € 8.754,72, per



CAMERA DI COMMERCIO
BARI



una somma complessiva di € 28.754,72 al fine di definire transattivamente la controversia di che trattasi;

3. di delegare l'avv. Giuseppe Marseglia ai conseguenti adempimenti relativi, fissati per l'udienza del 9 marzo 2026;
4. di disporre l'immediata esecutività del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Angela Patrizia Partipilo)

f.to

LA PRESIDENTE

(Lucia Di Bisceglie)

f.to

L'originale del presente provvedimento, sottoscritto con firma olografa, è disponibile presso il Servizio "Staff Organi Istituzionali e Direzione" dell'Ente.